

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 93/08/2011

Svolgimento del processo

Il Contribuente, ricevuta la notifica di una cartella dei pagamenti, esperiva le indagini in ordine alla notifica dell'accertamento, che ne costituiva il presupposto, le cui imposte erano iscritte in cartella.

Essendo venuto a conoscenza che la notifica dell'accertamento era avvenuta mediante la consegna di un plico raccomandato a mani della signora An. Fo., qualificatasi all'agente postale come "nonna del contribuente, ricorreva alla Commissione tributaria Provinciale di Varese eccependo la nullità della cartella in quanto fondata su un accertamento la cui notifica era da ritenere nulla e priva di efficacia in quanto eseguita a mezzo plico raccomandato consegnato a mani della signora Fo. An. qualificatasi come "nonna" in quanto la stessa non era cori lui convivente ma residente in Calabria e solo occasionalmente ospite di sua figlia (madre di esso medesimo), che abita nello stesso condominio ma in altro appartamento, facendo rilevare inoltre, che la signora Fo. fosse affetta da gravi patologie che ne compromettevano le facoltà mnemoniche e di comprensione tanto da avere ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% in data 1/2/2006. Sottolineava inoltre che, se avesse avuto conoscenza della notifica, avrebbe senz'altro fatto ricorso perché, nell'anno 2003, aveva subito un grave incidente stradale che gli aveva impedito di svolgere la sua attività e ad allontanarsi per la convalescenza fino al 2005.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate con memoria di controdeduzioni volte a dimostrare la piena legittimità della notifica alla signora Fo. dato che la norma parla di convivenza, anche temporanea, e che il notificatore deve esimersi dal consegnare i pacchi solo se il ricevente è palesemente incapace, concludendo per il rigetto del ricorso.

La Commissione, prendendo atto delle ragioni espresse dal Ricorrente, accoglieva il ricorso avendo ritenuto che la notifica dell'accertamento dovesse ritenersi nulla e priva di efficacia, essendo noto che l'ufficiale giudiziario non sia obbligato a indagare sui motivi della convivenza e sulla veridicità delle dichiarazioni del ricevente, né sul rapporto di parentela che lega il ricevente al destinatario; la giurisprudenza afferma che il rapporto di parentela fa presumere che l'atto preso in consegna venga effettivamente consegnato al destinatario. Tuttavia, se è vero che "in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, 2, C.P.C. la qualità di persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio, all'azienda di chi ha ricevuto la notifica che fa fede fino a prova di falso, di quanto avvenuto in sua presenza, "incombe sul destinatario dell'atto, che contesti la veridicità di quelle attestazioni, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare di allegare e provare l'inesistenza di un rapporto di familiarità con il consegnatario ovvero l'occasionalità della presenza dello stesso consegnatario) (nel caso di specie la notifica era avvenuta a mani della zia convivente) (cassazione civile, sez V, n. 25158) è anche vero che il ricorrente ha dimostrato che la nonna, all'epoca, risiedeva in Calabria dove aveva il medico e la dimora abituale e che, in ogni caso, era ospite di sua madre e non a casa sua. Soprattutto, però, ha dato prova dell'incapacità a ricevere l'atto della Signora Fo. An., incapacità risalente a parecchi anni prima e che le ha procurato, in data 1/2/2006 (con domanda presentata nel 2002) il riconoscimento dell'invalidità al 100%: poiché la notifica dell'accertamento è avvenuta nel Maggio 2007, ritiene la Commissione che il deficit della Signora Fo. potesse essere ravvisabile *ictu oculi* anche dall'ufficiale giudiziario addetto alla notifica (sarebbe bastato, forse, considerare le caratteristiche della firma apposta dalla signora sulla cartolina di ricevimento per avere dubbi sulla capacità di ricevere del soggetto.)

In termini e con l'osservanza delle norme di rito, l'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della Commissione di prima istanza di Varese, deducendone la nullità ex art. 111 Cost., 132 e 161 C.P.C. , 118 disp. Att. c.c.p.. per erronea valutazione delle prove (art. 115 e 116 C.P.C.) omessa e/o insufficiente motivazione, erronea e arbitraria applicazione delle norme di legge, lamentando erronea ed omessa valutazione nonché arbitraria applicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie, Rilevava che la CTP di Varese avesse erroneamente interpretato le risultanze istruttorie laddove ebbe a fondare il suo convincimento su una serie di sillogismi palesemente contraddittori, che portano di fatto a una noi motivazione ed infatti nella sentenza si legge che il ricorrente ha dato prova dell'incapacità a ricevere l'atto della signora Fo. pertanto la Commissione ritiene che il deficit della Signora Fo. potesse a quel punto essere rilevabile *ictu oculi* anche dall'Ufficiale giudiziario addetto alla notifica."

Rammentava, quindi, la normativa applicabile in tema di notifiche affermando che, secondo il costante orientamento dottrinale e giurisprudenziale l'eventuale incapacità del soggetto ricevente deve essere provata dal contribuente che contesti la validità della notifica. Concludeva, per l'accoglimento dell'appello in riforma della sentenza impugnata e la conferma della cartella impugnata e la condanna del ricorrente alle spese di entrambi i gradi del giudizio, instando per la discussione della controversia in pubblica udienza con le quali, dopo aver richiamato la storia della controversia ed i suoi presupposti,

Si costituiva in giudizio il Ricorrente con memoria di controdeduzioni con la quale argomentava ampiamente in ordine alla correttezza della sentenza di primo grado che aveva recepito le proprie ragioni, ne chiedeva la conferma previo rigetto dell'appello dell'agenzia delle entrate, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.

Motivi della decisione

L'appello dell'Agenzia delle entrate è fondato e deve essere quindi accolto in totale riforma della sentenza di primo grado e le spese di lite compensate tra le parti stante la complessità della materia trattata.

Il Collegio, infatti pur rilevando che le prove di natura medica in atti, offerte dal ricorrente all'esame del primo Giudice fossero idonee a dimostrare lo stato di salute cagionevole della Signora Fo., osserva che manca la dimostrazione circa l'evidenza della supposta incapacità di intendere e di volere tale da essere percepita dal notificatore che, solo in tal caso avrebbe dovuto esimersi dalla notifica dell'avviso di accertamento che, non opposto, costituisce il presupposto della cartella di cui si tratta.

In mancanza di tale dimostrazione la notifica dell'accertamento deve ritenersi legittimamente eseguita.

La Commissione di Varese ha erroneamente interpretato le risultanze del certificato laddove afferma che il ricorrente ha dato prova dell'incapacità della signora Fo. a ricevere l'atto ritenendo che il lamentato deficit potesse essere rilevabile *ictu oculi*.

Infatti può ritenersi che determina lo stato di palese incapacità l'handicap evidente quali la sindrome di down ovvero quella dell'alienato ed in tal senso l'orientamento giurisprudenziale appare concorde.

Rileva, da ultimo, il Collegio che i motivi e le circostanze dedotte dall'appellato nelle proprie controdeduzioni non appaiono idonee a contrastare le ragioni espresse dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza appellata.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.